SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 5 febbraio 1986, n. **1.1.2/17611/4.6.**

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno:

Regione Piemonte:

Regione Liguria:

Regione Veneto:

Regione Emilia-Romagna:

Regione Marche:

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1986.

Approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1986 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

86A1664

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 febbraio 1986.

Approvazione dell'accordo in sede decentrata per i segretari comunali e segretari capo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'accordo sottoscritto il 22 novembre 1985, tra la delegazione ministeriale presieduta dal Sottosegretario di Stato on. avv. Adriano Ciaffi di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1985 e la delegazione di parte sindacale costituita dai rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali, della CISL federazione pubblica, della CGIL, della UNDEL-UIL, sulle problematiche concernenti la dichiarazione a verbale allegata in appendice all'accordo sindacale stipulato per i segretari comunali e segretari capi il 23 febbraio 1984 e recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531;

Visto il testo normativo dell'accordo sopra indicato concernente i temi: «Trasferimenti d'ufficio, incarichi di reggenza o supplenza, orario di servizio, formazione ed addestramento professionale», nonchè la dichiarazione a verbale in ordine alle aspettative per mandato sindacale;

Viste le osservazioni e le riserve formulate su alcuni punti dell'intesa dalle organizzazioni sindacali UNDEL-UIL e CGIL;

Considerato che tale accordo non comporta oneri aggiuntivi al contratto recepito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, e che il medesimo rientra nell'ambito e nei limiti fissati dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il citato art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Decreta:

È approvato l'accordo di cui in premessa.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'attuazione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1986

Il Ministro: SCALFARO

ACCORDO IN SEDE DECENTRATA PER I SEGRETARI COMUNALI E SEGRETARI CAPO

Il giorno 22 novembre 1985, in una sala della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, si sono riunite: la delegazione di parte pubblica costituita con decreto ministeriale 9 settembre 1985 e composta dall'on. Sottosegretario avv. Adriano Ciaffi e dal prefetto Antonio Izzo, dal vice prefetto dott. Valerio Bunicci, dal vice prefetto ispettore dott.ssa Franca Trionfetti e dai vice prefetti ispettori aggiunti dott. Elio Forgione, dott. Sergio Borri e dott. Paolo Iannotta e la delegazione di parte sindacale costituita dai responsabili dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali, della CISL, della CGIL e della UNDEL-UIL, per definire, ai termini dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le problematiche che il Ministero dell'interno, con la dichiarazione a verbale allegata al contratto stipulato il 23 febbraio 1984 e recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, si era impegnato a risolvere per il settore dei segretari comunali e segretari capo in sede di contrattazione decentrata.

Dopo ampie discussioni svoltesi anche in precedenti sedute sui temi della cennata dichiarazione a verbale: «Trasferimenti d'ufficio, incarichi di reggenza o supplenza, orario di servizio, formazione e addestramento professionale e diritti ed aspettative per mandati sindacali» e dopo una convergenza anche se non completa sulle risoluzioni delle materie oggetto della vertenza, tutte le organizzazioni sindacali sottoscrivono il presente accordo decentrato, pur dissentendo la UNDEL-UIL su vari punti dell'accordo e aderendo allo stesso con riserva la CGIL.

Le dichiarazioni in merito alle due organizzazioni sindacali vengono qui di seguito riportate:

la UNDEL-UIL «sigla il presente accordo dissentendo sui punti seguenti: 1) trasferimenti: primo e secondo comma (competenze cons., centrale e provinciale di amministrazione); 2) orario di servizio: tutto l'articolato; 3) aggiornamento professionale: tutto l'articolato. La UNDEL-UIL per i superiori punti conferma invece la propria piattaforma a suo tempo presentata ufficialmente al Ministero»;

la delegazione CGIL «considerato che non sono stati definiti contrattualmente i criteri oggettivi per l'attuazione della mobilità, aderisce all'accordo con riserva, sottolineando l'esigenza di procedere a modifiche della composizione del consiglio di amministrazione, atte a garantire una maggior presenza di tutti i sindacati».

L'allegato testo normativo, che viene anch'esso siglato pagina per pagina dai rappresentanti di categoria e dalla delegazione ministeriale come sopraindicato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

(Seguono le firme)

TESTO NORMATIVO

TRASFERIMENTI.

I trasferimenti dei segretari comunali e dei segretari capo, nonché le reggenze e le supplenze, sono disposti sulla base di metodi e di criteri generali di valutazione comparativa stabiliti, all'inizio di ciascun anno, nel rispetto delle norme vigenti e delle finalità degli istituti, dal consiglio centrale di amministrazione.

I consigli provinciali di amministrazione provvedono analogamente, nell'ambito delle proprie competenze, seguendo i metodi e tenuto conto dei criteri di massima stabiliti dal consiglio centrale di amministrazione.

Fermo restando che gli incarichi di reggenza e supplenza sono assegnati prioritariamente a segretari di ruolo, gli incarichi saranno attribuiti in base alle graduatorie provinciali ai candidati segretari comunali tenendo particolarmente conto del servizio prestato.

I criteri di cui sopra sono stabiliti tenendo conto di una relazione consuntiva dell'andamento del servizio nell'anno precedente.

ORARIO DI SERVIZIO.

L'orario di servizio di trentasei ore settimanali può essere distribuito in cinque o sei giorni, in relazione all'orario d'ufficio stabilito in ogni singola amministrazione.

Qualora non sia possibile tenere le riunioni degli organi collegiali nelle quali è necessaria l'assistenza del segretario durante il normale orario di servizio, le prestazioni straordinarie a tal fine richieste, anche in eccedenza dei limiti massimi previsti, saranno compensate quale lavoro straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e della vigente normativa ovvero recuperate nei casi e con le modalità concordate con l'amministrazione.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

Con proprio decreto il Ministro dell'interno all'inizio di ciascun anno, sulla base delle proposte del consiglio centrale di amministrazione circa gli obiettivi ed i programmi di massima ed operativi, provvede a disciplinare i corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento a livello nazionale provinciale e interprovinciale, prevedendo anche forme incentivanti.

Con le stesse modalità provvede, altresì, a disciplinare corsi seminariali e giornate di studio intesi a favorire la conoscenza e l'approfondimento di particolari materie e argomenti di attualità inerenti ai compiti istituzionali degli enti, all'organizzazione e alla programmazione dell'attività degli enti stessi.

Ogni anno i consigli provinciali di amministrazione presentano progetti operativi in base a specifiche esigenze provinciali o interprovinciali.

Tali iniziative possono essere attuate anche mediante convenzione con istituti ed enti.

La gestione di detti corsi, seminari e giornate di studio viene finanziata con i fondi di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, in modo da garantirne la funzionalità.

DICHIARAZIONE A VERBALE.

In ordine alle aspettative sindacali le parti concordano sulla necessità di una sollecita iniziativa legislativa o amministrativa che assicuri ai segretari la concreta realizzazione di tale istituto, risolvendo il problema della copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle aspettative e della loro attribuzione.

I criteri di attuazione dell'istituto saranno definiti in sede di contrattazione decentrata.

86A1823

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1986.

Ampliamento della competenza territoriale del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, nel settore del credito fondiario, all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 e in particolare l'art. 1 che prevede, tra l'altro, che la competenza territoriale di tutti gli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio può essere modificata soltanto con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la domanda con cui il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ha chiesto l'ampliamento della propria zona di competenza territoriale, nel settore del credito fondiario, all'intero territorio nazionale;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La competenza territoriale del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è estesa, nel settore del credito fondiario, all'intero territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

86A1824

DECRETO 10 marzo 1986.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1985, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1988, per un importo nominale di lire 6.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1988, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° aprile 1986 fino a quella n. 6 di scadenza 1° ottobre 1988.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titoli e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° ottobre 1988 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887 - e decreto ministeriale 20 settembre 1985 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1985 - Roma, 1° ottobre 1985 - Il Direttore Generale (Ranuzzi) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Garozzo) - N. 778.000 di pos. (serie IV)».

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio, a destra, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo steso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra. In basso, a destra, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica italiana».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° ottobre 1988 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 22 dicembre 1984, n. 887 - e decreto ministeriale 20 settembre 1985 - ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% - 1° ottobre 1988».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da lire 100.000: bruno chiaro-bruno scuro;

per i titoli da lire 500.000: grigio lavagna-grigio scuro;

per i titoli da lire 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da lire 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da lire 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da lire 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da lire 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da lire 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da lire 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamene in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1986
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 65

(Omissis)

86A1901

DECRETO 13 marzo 1986.

Determinazione del tasso di interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1985, decennali, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1986 e scadenza 1° aprile 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 312504/66-AU-81 del 16 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1985, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 10, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 marzo 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1985, fino all'importo di lire 12.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di L. 8.847.231.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da eseguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti cerificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1986 e scadenza 1° aprile 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse annuale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, pagabile alla scadenza del 1° aprile 1987 sui predetti certificati del Tesoro, dovrà essere pari al 13,70%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 312504 del 16 marzo 1985, meglio citato nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° aprile 1985, emessi per L. 8.847.231.000.000, è determinato nella misura del 13,70%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 1° aprile 1987.

La spesa di L. 1.212.070.647.000, derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

86A1903

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 febbraio 1986.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Ceat pneumatici, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 febbraio 1983, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ceat pneumatici, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 15 febbraio 1985, con il quale e disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 16 febbraio 1985;

Vista l'istanza del commissario, in data 30 dicembre 1985, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 13 febbraio 1986;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ceat pneumatici, è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 16 febbraio 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A1781

DECRETO 25 febbraio 1986.

Assoggettamento della S.p.a. Comm. Elettro, in Rivalta, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 27 dicembre 1985, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Comm. Elettro, con sede in Rivalta, via I Maggio n. 8, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Indesit, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1985, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Indesit ed è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Comm. Elettro, quale società collegata con la S.p.a. Indesit, preporre ad essa il commissario già nominato per questa ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Comm. Elettro, con sede in Rivalta, via I Maggio n. 8, collegata con la S.p.a. Indesit, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Giacomo Zunino, nato a Torino l'11 luglio 1932.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A1782

DECRETO 10 marzo 1986.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Gondrand S.N.T. e Eurodocks, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1984 e 12 marzo 1984, con cui sono state poste in amministrazione straordinaria rispettivamente le S.p.a. Gondrand S.N.T. e Eurodocks, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Viste le istanze del commissario in data 4 febbraio 1986, volte ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole espresso sulle istanze citate dal comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979 sopra richiamata;

Visto il parere emesso dal CIPI in data 13 febbraio 1986, favorevole ad una proroga di mesi sei;

Ravvisata l'opportunità di concedere le proroghe richieste;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Gondrand S.N.T. e Eurodocks, e disposta la proroga per sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a decorrere dalla data delle rispettive scadenze.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A1779

DECRETO 10 marzo 1986.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. G.T.I., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 marzo 1984, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. G.T.I., ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 4 febbraio 1986, volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 13 febbraio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. G.T.I., è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 12 marzo 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A1780

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 49

Corso dei cambi del 12 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1541,700	1541,700	1542 —	1541,700	1533 —	1541,72	1541,750	1541,700	1541,700	1541,70
Marco germanico	680,120	680,120	681 —	680,120	678 —	680,21	680,310	680,120	680,120	680,12
Franco francese	221,230	221,230	221,65	221,230	219,75	221,20	221,170	221,230	221,230	221,23
Fiorino olandese	602,900	602,900	603 —	602,900	600,25	602,80	602,900	602,900	602,900	602,90
Franco belga	33,227	33,227	33,25	33,227	32,50	33,23	33,240	33,227	33,227	33,22
Lira sterlina	2278,100	2278,100	2280 —	2278,100	2263 —	2278,30	2278,500	2278,100	2278,100	2278,10
Lira irlandese	2058 —	2058 —	2059 —	2058 —	2004 —	2059,15	2060,300	2058 —	2058 —	—
Corona danese	184,080	184,080	184 —	184,080	182,25	184,04	184 —	184,080	184,080	184,08
Dracma	10,940	10,940	10,92	10,940	—	—	10,935	10,940	10,940	—
E.C.U.	1470,900	1470,900	1471,73	1470,900	—	1471,20	1471,500	1470,900	1470,900	1470,90
Dollaro canadese	1103,400	1103,400	1103 —	1103,400	1089 —	1103,57	1103,750	1103,400	1103,400	1103,40
Yen giapponese	8,570	8,570	8,57	8,570	8,447	8,56	8,565	8,570	8,570	8,57
Franco svizzero	802,950	802,950	803 —	802,950	800,25	802,57	802,200	802,950	802,950	802,95
Scellino austriaco	96,935	96,935	97 —	96,935	96,25	96,92	96,920	96,935	96,935	96,93
Corona norvegese	215,500	215,500	215,75	215,500	213,50	215,60	215,700	215,500	215,500	215,50
Corona svedese	213,140	213,140	213,25	213,140	211 —	213,07	213 —	213,140	213,140	213,14
FIM	301,400	301,400	301,25	301,400	297,50	301,40	301,400	301,400	301,400	—
Escudo portoghese	10,350	10,350	10,35	10,350	9,70	10,37	10,390	10,350	10,350	10,35
Peseta spagnola	10,817	10,817	10,82	10,817	10,30	10,81	10,820	10,817	10,817	10,81
Dollaro australiano	1086,500	1086,500	1086 —	1086,500	1036 —	1085,75	1085 —	1086,500	1086,500	1086,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1541,725
Marco germanico	680,215
Franco francese	221,200
Fiorino olandese	602,900
Franco belga	33,233
Lira sterlina	2278,300
Lira irlandese	2059,150
Corona danese	184,040
Dracma	10,937
E.C.U.	1471,200
Dollaro canadese	1103,575
Yen giapponese	8,567
Franco svizzero	802,575
Scellino austriaco	96,927
Corona norvegese	215,600
Corona svedese	213,070
FIM	301,400
Escudo portoghese	10,370
Peseta spagnola	10,818
Dollaro australiano	1085,750

Media dei titoli del 12 marzo 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,250
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,800
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	101,900
» » » » 1- 5-1982/86	100,050
» » » » 1- 6-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1983/86	99,800
» » » » 1- 8-1982/86	100,250
» » » » 1- 8-1983/86	99,850
» » » » 1- 9-1982/86	100,350
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	100,900
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1-11-1982/86	100,800
» » » » 1-12-1982/86	100,825
» » » » 1- 1-1983/87	100,925
» » » » 1- 2-1983/87	101,200
» » » » 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101.075
» » » » 1- 5-1983/87	100,975
» » » » 1- 6-1983/87	101,150
» » » » 1-11-1983/87	100,200
» » » » 1-12-1983/87	100,050
» » » » 1- 1-1984/88	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	99,950
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	99,925
» » » » 1- 5-1984/88	99,850
» » » » 1- 6-1984/88	99,950
» » » » 1- 7-1983/88	101,225
» » » » 1- 8-1983/88	101,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,700
» » » » 1-10-1983/88	101,550
» » » » 1- 7-1990	97,875
» » » » 1-11-1983/90	102,975
» » » » 1-12-1983/90	102,775
» » » » 1- 1-1984/91	102,675
» » » » 1- 2-1984/91	102,850
» » » » 1- 3-1984/91	101,500
» » » » 1- 4-1984/91	101,325
» » » » 1- 5-1984/91	101,375
» » » » 1- 6-1984/91	101,275
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,250
» » » » 1-11-1984/91	100,450
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1992	98,925
» » » » 1- 2-1992	96,425
» » » » 1- 2-1995	98,425
» » » » 1- 3-1995	95,375
» » » » 1- 4-1995	95,225
» » » » 1- 5-1995	95,175
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,800
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,850
» » » 13,50% 1-10-1986	99,975
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,250
» » » 12 % 1- 2-1988	98,125
» » » 12 % 1- 3-1988	98,475
» » » 12,25% 1- 5-1988	98,525
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,15
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,025
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,350
» » » » 1983/90 11,50%	108,600
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	107,750
» » » » 1985/93 9,6%	103,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M12036

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della «Lotteria di Viareggio»
(Manifestazione 1986)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Viareggio il 16 febbraio 1986:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati ai carri classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie S n. 97503:
L. 500 milioni abbinato al carro I Rompiballe;
2) Biglietto serie A n. 44750:
L. 150 milioni abbinato al carro La Bella e la Bestia;
3) Biglietto serie O n. 55898:
L. 100 milioni abbinato al carro Il Grande Valzer.

B) *Premi di seconda categoria* di L. 60.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	C	n. 11537
2)	»	»	G	» 37401
3)	»	»	P	» 82000
4)	Bigl.	serie	AB	n. 25878
5)	»	»	AE	» 83661

C) *Premi di terza categoria* di L. 25.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	B	n. 27110
2)	»	»	B	» 89792
3)	»	»	C	» 68919
4)	»	»	C	» 78466
5)	»	»	E	» 22400
6)	»	»	E	» 44203
7)	»	»	E	» 54599
8)	»	»	E	» 87273
9)	»	»	L	» 00382
10)	»	»	N	» 89146
11)	»	»	N	» 90067
12)	»	»	P	» 35327
13)	»	»	P	» 99514
14)	Bigl.	serie	Q	n. 20097
15)	»	»	R	» 88811
16)	»	»	S	» 60774
17)	»	»	U	» 17021
18)	»	»	V	» 98140
19)	»	»	AA	» 26962
20)	»	»	AB	» 80222
21)	»	»	AD	» 11269
22)	»	»	AD	» 68988
23)	»	»	AD	» 89161
24)	»	»	AE	» 10626
25)	»	»	AE	» 27999

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti i premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie S n. 97503 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie A n. 44750 L. 1.500.000;
3) Biglietto serie O n. 55898 L. 1.000.000.

Ai venditori dei 5 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 25 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 300.000 ciascuno.

86A1876

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia a r.l. «Castel dell'Aquila», in Roma

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1986 i poteri conferiti al dott. Dario Caniglia, commissario governativo della società cooperativa edilizia a r.l. «Castel dell'Aquila», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 20 agosto 1986.

86A1513

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Riserva Verde a r.l.», in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1986, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Riserva Verde a r.l.», con sede in Roma, costituita il 27 maggio 1964 per rogito notaio Giovanni Sales, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Luigi Di Donato.

86A1808

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga di taluni termini relativi alla presentazione dei progetti e documentazione per la riattazione e ricostruzione degli immobili del comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984. (Ordinanza n. 699/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, con il quale sono state estese anche al comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e successive integrazioni e modificazioni, n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 445/FPC/ZA del 19 dicembre 1984, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984, n. 222 del 13 agosto 1984 e n. 357 del 31 dicembre 1984;

Vista la propria ordinanza n. 631/FPC/ZA del 31 ottobre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985, con cui si è provveduto a dettare misure dirette a sopperire alle esigenze del comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984;

Vista la nota n. 2208 del 22 febbraio 1986 con cui il sindaco del comune di Acireale chiede la proroga dei termini relativi alla presentazione dei progetti dei lavori e della documentazione necessaria relativa agli interventi di riattazione edilizia, compresi gli edifici con strutture portanti in cemento armato, nonché quelli relativi alla riattazione e riparazione e ricostruzione nel settore agricolo;

Considerato che sono state regolarmente presentate entro il termine del 31 dicembre 1985, fissato dalla sopra citata ordinanza n. 631/FPC/ZA del 31 ottobre 1985, le domande di ammissione ai benefici previsti dalla stessa ordinanza;

Ritenuto opportuno, pertanto, aderire alla predetta richiesta al fine di permettere l'ultimazione delle procedure necessarie all'ottenimento dei benefici già disposti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

È prorogato di sessanta giorni il termine previsto dall'art. 1, sub 1, dell'ordinanza n. 631/FPC/ZA del 31 ottobre 1985 relativo alla presentazione del progetto di riattazione. Per lo stesso periodo di sessanta giorni è prorogato il termine previsto dall'art. 3 della medesima ordinanza relativo alla presentazione della documentazione integrativa della domanda.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A1801

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 5 febbraio 1986, n. **1.1.2/17611/4.6.**

Criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni e per la formulazione delle fattispecie penali.

A tutti i Ministeri - Ufficio legislativo

Con circolare pari numero in data 19 dicembre 1983, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1984, sono stati stabiliti i criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e quelle amministrative. Al fine di apportare un ulteriore contributo alla produzione legislativa in materia penale, è stata elaborata la circolare, che si allega, recante criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni e per la formulazione delle fattispecie penali.

La circolare costituisce il risultato di una indagine che è stata condotta con l'ausilio della commissione per lo studio della politica e della normativa sanzionatoria costituita presso il Ministero di grazia e giustizia.

I criteri per la scelta tra delitti e contravvenzioni appaiono persuasivamente individuati muovendo dalla considerazione dei tratti propri della disciplina del reato contravvenzionale (incriminazione anche a titolo di colpa, esclusione della rilevanza del tentativo; previsione dell'oblazione come causa di estinzione del reato) e ricercando rispetto alla violazione di quali norme una punizione del fatto come contravvenzione si presenti adeguata a tali caratteristiche (si prospetta che ciò possa in linea di massima valere per le norme di carattere preventivo-cautelare e per quelle concernenti la disciplina di attività che, se realizzano interessi socialmente rilevanti, sono però assoggettate a poteri amministrativi volti a regolarne lo svolgimento).

Nella circolare si avverte peraltro come la scelta debba anche tener conto dei principi di proporzione tra gravità dell'illecito e trattamento sanzionatorio e di sussidiarietà, per cui va preferito l'intervento sanzionatorio meno dannoso per l'autore dell'illecito, purché sufficientemente efficace.

Altri criteri vengono formulati a proposito della scelta della sanzione, sia per quanto riguarda i delitti, che le contravvenzioni.

La circolare contiene indicazioni sui modi di redazione della norma penalmente sanzionata. Si tratta di suggerimenti che hanno il precipuo scopo di rendere più agevolmente percepibile la portata precettiva della disposizione, così da favorire una attività legislativa consapevole e la conoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari.

Il documento costituisce dunque un contributo all'opera di razionalizzazione della legislazione, da perseguire anche attraverso una più accurata formulazione dei testi, su cui da ultimo si è sviluppato in più sedi un intenso dibattito. Come già nel caso della precedente circolare sui criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e amministrative, si ritiene perciò utile che il documento riceva la maggiore diffusione e che d'esso sia tenuto conto nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Il Sottosegretario di Stato: AMATO

Testo della circolare

CRITERI ORIENTATIVI PER LA SCELTA TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI E PER LA FORMULAZIONE DELLE FATTISPECIE PENALI.

Premessa

Con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1983 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1984, supplemento ordinario) sono stati indicati i criteri orientativi per la scelta fra sanzioni penali e sanzioni amministrative, prospettando così i termini di un'alternativa fondamentale nella qualificazione dell'illecito.

Una volta che l'opzione si sia orientata in favore della sanzione penale, è necessario individuare i termini di una scelta ulteriore, fra «delitto» e «contravvenzione». Non v'è dubbio che si tratti di una scelta assai significativa, dato che delitti, da un lato, e contravvenzioni, dall'altro, soggiacciono ad una disciplina sostanziale (e in parte anche processuale) peculiare, e producono effetti di diversa intensità.

La prima parte della presente circolare è per l'appunto dedicata ai criteri utilizzabili in sede di qualificazione specifica del reato e di previsione del relativo trattamento sanzionatorio.

La seconda parte della circolare contiene criteri orientativi per la formulazione delle fattispecie penali. S'intende in tal modo venire incontro ad un'esigenza di correttezza, di chiarezza e — nei limiti del possibile — di semplicità di formulazione dei testi legislativi sempre più vivamente avvertita da tutti i settori degli operatori giuridici, e finanche dall'opinione pubblica. Il rispetto di canoni di corretta formulazione della fattispecie, imposti in materia penale da principi di rango costituzionale (riserva di legge, tassatività e determinatezza della legge penale: art. 25, commi 2 e 3, e art. 13, comma 2, della Costituzione), è raccomandabile anche con riferimento all'illecito punito con sanzioni amministrative, ove si pongono analoghe esigenze (1).

Parte I

CRITERI ORIENTATIVI PER LA SCELTA TRA DELITTO E CONTRAVVENZIONE

1. L'art. 39 del codice penale stabilisce che i delitti si distinguono dalle contravvenzioni «secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite» (2). Adottando il criterio formale della specie di pena comminata, il legislatore del '30 ha inteso ovviare agli inconvenienti manifestatisi durante la vigenza del codice precedente, quando il criterio di distinzione era rimesso all'interprete. È chiaro tuttavia che la scelta affidata al legislatore non può essere né casuale né arbitraria, ma deve piuttosto risultare adeguata ai contenuti ed alla struttura propri dell'illecito contravvenzionale e delittuoso, secondo l'esperienza normativa maturata nel processo storico di formazione delle due categorie e secondo la disciplina per ciascuna di esse stabilita.

Sulla base dell'evoluzione legislativa e dei profili fondamentali di disciplina delle due categorie di reati, si deve escludere che il criterio di distinzione possa essere ridotto ad un mero apprezzamento quantitativo, nel senso che le contravvenzioni coprirebbero l'area degli illeciti penali minori e meno gravi, i delitti quella degli illeciti penali maggiori e più gravi.

Un tal modo di intendere la distinzione risulterebbe del tutto parziale e incompleto, in base alle seguenti, fondamentali considerazioni:

a) in termini di pena, la contravvenzione se è vero che può essere assai meno grave del delitto (essendo l'ammenda la più tenue delle sanzioni penali previste nel nostro ordinamento), può tuttavia risultare più grave (la pena dell'arresto è certo assai più incisiva della multa). In pratica, la contravvenzione scende più in basso del delitto, e non giunge mai ai suoi vertici, ma può attingere livelli mediani più consistenti;

b) in termini di regime giuridico, la contravvenzione, se presenta, da un lato, elementi di disciplina apparentemente ispirati all'idea di una minore gravità (ad es. l'esclusione dal tentativo; il ricorso di una peculiare causa estintiva quale l'oblazione (3) nei casi previsti dagli articoli 162 e 162-*bis* c.p.), risulta dall'altro imputabile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa (art. 42, ultimo comma, c.p.), secondo un criterio di indifferenza che sarebbe inspiegabile nella prospettiva di una minore gravità dell'illecito contravvenzionale. In effetti, la punibilità anche a titolo di colpa implica un'estensione della tutela, come si constata chiaramente nei delitti (4), ma una tale estensione non ha senso alcuno se si ipotizza che la contravvenzione costituisca, indefettibilmente, un reato minore rispetto al delitto. Logica vorrebbe che il reato meno grave non fosse più estensivamente punibile del reato più grave.

2. In realtà, è pur vero che nell'area delle contravvenzioni si rinvengono illeciti che si qualificano soltanto per una minore gravità rispetto alle fattispecie delittuose; tuttavia la disciplina caratteristica delle contravvenzioni è particolarmente giustificata per gli illeciti contraddistinti da una specifica peculiarità di contenuto.

Questa peculiarità può assumere due aspetti diversi. Tra le disposizioni normative che configurano le fattispecie contravvenzionali si possono, infatti, enucleare:

a) norme di carattere preventivo-cautelare che codificano regole di prudenza, di diligenza, di perizia, volte alla tutela anticipata e indiretta di beni giuridici di primaria importanza, quali la vita, l'integrità fisica, l'incolumità (5);

b) norme concernenti la disciplina di attività soggette ad un potere amministrativo, in vista del perseguimento di uno scopo di pubblico interesse (6). La circostanza che si tratta di attività soggetta ad un potere amministrativo può emergere da vari indici: la necessità di un provvedimento abilitativo della pubblica amministrazione o di una denuncia alla medesima (7); il fatto che la condotta presupponga una richiesta, un ordine od una prescrizione della pubblica amministrazione (8); oppure l'organizzazione di un pubblico servizio al quale il privato è tenuto a rivolgersi (9).

Si prendano ora in considerazione le accennate caratteristiche della disciplina contravvenzionale. In primo luogo, la indifferenza circa l'elemento psicologico con cui la condotta è stata commessa (art. 42, ultimo comma, c.p.) è perfettamente giustificata sia nelle contravvenzioni di carattere preventivo-cautelare, sia in quelle concernenti attività soggette ad un potere amministrativo. Nelle prime, in quanto trattandosi di regole volte a disciplinare attività o situazioni pericolose, la loro inosservanza è in linea di principio ugualmente significativa, sia che dipenda da un comportamento doloso, sia che derivi da colpa. Nelle seconde, poiché l'illiceità dipende dalle valutazioni operate dalla pubblica amministrazione, risultano insignificanti le peculiarità dell'atteggiamento personale con cui tali valutazioni sono state contrastate o frustrate, trattandosi di un atteggiamento comunque rimproverabile (10).

In secondo luogo, l'esclusione della responsabilità per il tentativo (art. 56 c.p.), nelle contravvenzioni prevenzionistico-cautelari, è coerente con la loro intrinseca natura di reati di pericolo: le cautele prescritte sono infatti di per sé «strumentali» per la salvaguardia di determinati interessi, sicché un'ulteriore anticipazione di tutela non sarebbe giustificata. Nelle contravvenzioni concernenti attività soggette ad un potere amministrativo, l'irrilevanza del tentativo si spiega invece per il fatto che la tutela penale è strettamente correlata all'ambito della competenza della pubblica amministrazione; e quest'ultima non si riferisce mai al compimento di atti diretti a realizzare una certa

condotta, ma sempre e solo alla sua effettiva realizzazione: la concessione edilizia, ad es., è richiesta per procedere effettivamente alla trasformazione urbanistica, e non certo per svolgere un'attività soltanto idonea e diretta in modo non equivoco a realizzarla, ipotesi — quest'ultima — che, di per sé, si sottrae ai poteri di intervento della pubblica amministrazione.

Infine, l'applicabilità alle sole contravvenzioni della speciale causa di estinzione costituita dalla oblazione (articoli 162 e 162-*bis* c.p.) corrisponde, ancora una volta, alle caratteristiche di illeciti che, essendo strettamente correlati a poteri amministrativi di controllo e di gestione di determinate attività, ben possono ammettere quella sorta di composizione transattiva in cui consistono, in varia guisa e secondo varie modalità, le diverse forme di oblazione previste.

3. Da quanto osservato a proposito della disciplina generale delle contravvenzioni discende che la qualificazione contravvenzionale è opportunamente riferibile a tutti gli illeciti di natura prevenzionistico-cautelare o correlati alla disciplina di attività soggette ad un potere amministrativo.

Ma tale indicazione di massima non può tuttavia essere applicata in modo automatico, né dal punto di vista delle sue implicazioni positive (nel senso cioè che tutti gli illeciti di questo contenuto debbano necessariamente e meccanicamente mantenersi nell'area delle contravvenzioni), né dal punto di vista delle sue implicazioni negative (nel senso cioe che gli illeciti penali di diverso contenuto debbano tutti transitare nell'area dei delitti).

In ogni caso è necessario procedere anche ad una valutazione in termini di gravità dell'illecito e di sufficienza dell'intervento repressivo (11), in base alle considerazioni che seguono:

3.1. Per quanto riguarda gli illeciti di natura preventivo-cautelare, la repressione penale (12) dovrà, in linea di principio, corrispondere al modello della qualificazione contravvenzionale. Trattandosi tuttavia di reati di pericolo, non è escluso che il rango dell'interesse tutelato e la gravità dell'offesa inducano a ritenere inadeguato il trattamento punitivo dipendente da tale qualificazione. Se un'analoga esigenza si prospetta anche in termini di sussidiarietà, e cioe se l'apparato sanzionatorio contravvenzionale si presenta del tutto insufficiente ad assicurare un efficace controllo sociale, pur se utilizzato nelle sue massime virtualità espansive, potrà farsi ricorso alla qualificazione delittuosa, la quale, come si e detto (par. 1), può determinare conseguenze molto più incisive di quella contravvenzionale.

In pratica, perchè il ricorso alla figura del delitto appaia giustificato sarà necessario:

a) in positivo, che l'interesse tutelato assuma carattere primario e che il pericolo espresso dalla inosservanza sia concreto;

b) in negativo, che l'apparato sanzionatorio contravvenzionale sia inidoneo ad assicurare una repressione efficace.

In ogni caso, qualora si ritenga indispensabile utilizzare la figura delittuosa, è opportuno prevedere la punibilità del fatto anche a titolo di colpa, sia pure con adeguate diversificazioni sanzionatorie: poiché la norma sanzionata è pur sempre di natura cautelare, la sua violazione è infatti in linea di principio insensibile alle peculiarità dell'atteggiamento psicologico (13).

3.2. Del pari mediante il ricorso alla qualificazione contravvenzionale dovrà in linea di principio sanzionarsi ogni condotta la cui illiceità dipenda:

a) dal difetto di un provvedimento abilitante della pubblica amministrazione;

b) dal contrasto con un ordine, una prescrizione o una richiesta della pubblica amministrazione;

c) dalla violazione di un obbligo di denunzia o di comunicazione alla pubblica amministrazione, concernente attività sottoposte al suo controllo;

d) dalla violazione di un obbligo di registrazione, di documentazione di attività parimenti sottoposte al suo controllo, o di altre prescrizioni strumentali.

Anche per queste ipotesi non può escludersi in assoluto l'opportunità, o la necessità, di ricorrere, anziché alla qualificazione contravvenzionale, a quella delittuosa; eventualità che, del resto, già si verifica per numerose fattispecie incriminatrici (ad es. in materia di armi e di stupefacenti), se pure in modo ed in misura non sempre conformi alle esigenze di una corretta normazione penale.

A tale proposito gioverà tener presente che natura di delitto potrà essere più convenientemente riconosciuta alle attività criminose rispetto alle quali il provvedimento abilitante non assuma una funzione puramente regolativa, ma piuttosto una funzione sostanzialmente scriminante. Occorre distinguere cioè tra le ipotesi in cui l'autorizzazione, la concessione etc. servano a regolamentare comportamenti intrinsecamente conformi alle esigenze del traffico giuridico o, addirittura, socialmente necessari (ad es. costruzioni; apertura di pubblici esercizi etc.), e le ipotesi nelle quali il provvedimento abilitativo svolga invece la funzione di rendere eccezionalmente lecite condotte che, di per sé, risultano normalmente lesive di interessi pubblici (ad es. commercio di sostanze stupefacenti).

Nel primo caso si tratta di attività il cui carattere offensivo dipende solo ed esclusivamente dalla circostanza che, non essendo state previamente sottoposte al vaglio della pubblica amministrazione, possono risultare disfunzionali rispetto agli interessi pubblici sottesi alle esigenze di regolamentazione. Nel secondo caso si tratta invece di attività il cui carattere offensivo è, per così dire, *in re ipsa*, e l'intervento della pubblica amministrazione corrisponde alla necessità di individuarne ed isolarne talune che, per le loro caratteristiche e per gli scopi che perseguono, possono essere ammesse, a fronte di un normale divieto di realizzarle.

La differenza può ben essere esemplificata dal raffronto tra la costruzione senza concessione e il commercio non autorizzato di sostanze stupefacenti: l'attività edificatoria corrisponde ad un'esigenza sociale primaria ed indefettibile che proprio in quanto tale deve tuttavia soggiacere ad una congrua valutazione preventiva; il commercio di stupefacenti è sempre e comunque un'attività pericolosa per la tutela della salute pubblica, della vita e dell'incolumità personale, e può essere eccezionalmente permesso soltanto in talune specifiche ipotesi in cui il rischio sia rigorosamente bandito.

Per le attività di questo secondo tipo la qualificazione in termini delittuosi potrà dunque essere adottata ogni qual volta, per la natura dell'interesse minacciato e la gravità del pericolo espresso, sia necessario ricorrere a strumenti sanzionatori di particolare severità. Anche in questo caso dovrà essere valutata l'opportunità di prevedere espressamente la punibilità a titolo di colpa, a meno che non si tratti di condotte tali da non poter essere praticamente concepite che nella forma di realizzazione dolosa.

4. Corollario dei criteri di scelta in precedenza indicati è che, in linea di principio, non appare opportuno che la qualificazione contravvenzionale continui ad essere attribuita ad ipotesi criminose diverse da quelle rientranti nei due tipi individuati, e in particolare a quelle ipotesi che si caratterizzino semplicemente per essere illeciti «minori» rispetto ai delitti.

Queste ultime fattispecie, invero, sono state in tale forma inserite giustificatamente nel sistema, per difetto di ogni possibile alternativa, fino a quando nel nostro ordinamento non è stato ridato spazio alla violazione amministrativa (legge 24 novembre 1981, n. 689). L'area delle contravvenzioni è servita infatti da ricettacolo di ogni illecito variamente «minore». Ora, però, in presenza di illeciti minori, diversi da quelli «naturalmente» contravvenzionali, l'opzione dovrebbe essere tra violazione amministrativa e delitto. L'utilizzazione della qualificazione contravvenzionale, in questa ipotesi, dovrà pertanto essere, se non del tutto bandita, considerata in termini di assoluta eccezionalità, e riservata a quei soli casi in cui l'esigenza di un controllo coercitivo penale sia certa ed indiscutibile, ma non sia peraltro giustificato, in termini di sussidiarietà, il ricorso alla figura del delitto.

5. Una volta determinata la scelta della figura dell'illecito, delittuosa o contravvenzionale, è assolutamente sconsigliabile prevedere una fattispecie-base contravvenzionale e fattispecie aggravate delittuose (14) o, all'inverso, una fattispecie-base delittuosa e fattispecie attenuate di natura contravvenzionale. Tale tecnica, oltre a risultare intrinsecamente incongrua ed a suscitare perplessità interpretative circa la qualificazione stessa del reato-base (15), dà luogo a risultati pratici quanto meno discutibili allorché si profili un concorso eterogeneo di circostanze (16), e la conseguente necessità di procedere al giudizio di comparazione (art. 69 c.p.). Potrebbe in effetti accadere che, ferma (probabilmente) restando la qualificazione ad es. delittuosa dipendente dal ricorso dell'aggravante speciale, in caso di ritenuta prevalenza, o equivalenza, di un'attenuante comune, si debba in realtà applicare la pena contravvenzionale dell'ipotesi-base.

6. Operata la scelta in favore della qualificazione contravvenzionale o di quella delittuosa, si tratta di prevedere un adeguato trattamento sanzionatorio.

A tale proposito, in termini di pena principale, si profilano le seguenti alternative, comuni (pur nel variare della specie di pena) sia ai delitti che alle contravvenzioni:

a) previsione della sola pena pecuniaria: ammenda (per le contravvenzioni); multa (per i delitti);

b) previsione della pena pecuniaria alternativa a quella detentiva: ammenda o arresto (per le contravvenzioni); multa o reclusione (per i delitti);

c) previsione della sola pena detentiva: arresto (per le contravvenzioni); reclusione (per i delitti);

d) previsione della pena detentiva congiunta a quella pecuniaria: arresto e ammenda (per le contravvenzioni); reclusione e multa (per i delitti).

La scelta non potrà che ispirarsi, in linea di principio, alla valutazione in termini di gravità dell'illecito e di necessità di un determinato trattamento repressivo, integrata tuttavia da alcune considerazioni specifiche che sembra opportuno esplicitare.

6.1. In termini distributivi, dovrà porsi la massima attenzione ad evitare disparità di trattamento (per eccesso o per difetto) rispetto ad ipotesi di reato comparabili, per relativa omogeneità di contenuto offensivo, con quella da sanzionare. Le sperequazioni punitive, per quanto sottratte — secondo l'orientamento della Corte costituzionale — alla valutazione in termini di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, salvo il caso di patenti violazioni del canone di ragionevolezza, incidono negativamente sulla funzione di prevenzione generale, perchè denunciano casualità ed eccentricità dell'incriminazione.

6.2. Per quanto riguarda la scelta in favore della sola pena pecuniaria, quando si riferisca a delitti (multa), risulta del tutto positiva, ed anzi da incrementare ben oltre gli angusti limiti entro i quali si è finora mantenuta. La diffidenza storica verso questo tipo di sanzione, riservata un tempo ad ipotesi di minima gravità, appare oggi assai meno plausibile. Gli interventi normativi succedutisi in questi ultimi anni hanno infatti potenziato l'adeguamento della sanzione alle condizioni economiche del condannato (17), riducendo le sperequazioni per eccesso o per difetto ed i rischi di conversione (che, d'altronde, non si opera più nella pena detentiva di specie corrispondente, ma in libertà controllata o in lavoro sostitutivo) (18).

I vantaggi della pena pecuniaria rispetto alla pena detentiva risultano pertanto esaltati, e corrispondentemente ridotta deve essere l'area a quest'ultima riservata, identificabile nelle sole ipotesi in cui la gravità dell'illecito sia particolarmente elevata, ed assolutamente indispensabile appaia il ricorso alla detenzione.

Nel caso delle contravvenzioni, occorre tuttavia tenere presente che la comminatoria della sola pena dell'ammenda implica il diritto di oblazione da parte del reo, con la conseguente estinzione del reato (art. 162 c.p.). Si tratta di un'eventualità perfettamente funzionale ad un sistema in cui la qualificazione contravvenzionale doveva anche supplire alla mancanza di una figura di illecito amministrativo generale. La facoltà di oblazione corrispondeva così alle ridottissime esigenze punitive di violazioni collocate al livello più basso. Attualmente, data la disponibilità di una qualificazione in termini di violazione amministrativa, l'idea di una minima gravità dell'illecito risulta in patente contraddizione con la sua persistente qualificazione penale.

La prevenzione di contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda deve pertanto essere esclusa, a meno che non si ritenga di negare espressamente l'applicabilità dell'art. 162 c.p., assoggettando la contravvenzione al diverso tipo di oblazione prevista dall'art. 162-*bis* c.p. (19), la quale è subordinata all'assenza di determinate condizioni ostative e può essere concessa o rifiutata dal giudice «avuto riguardo alla gravità del fatto».

6.3. Ben poco plausibile (e pertanto da sconsigliare) appare infine la comminatoria congiunta di una pena detentiva e di pena pecuniaria, che corrisponde ad un'idea estremamente antiquata della pena pecuniaria, concepita quale «supporto ancillare» della pena detentiva nei reati determinati da intento di lucro (20) o lesivi di interessi patrimoniali.

In realtà, l'aggiunta della pena pecuniaria a quella detentiva risulta inutile sotto il profilo della prevenzione generale (essendo la forza intimidatoria del precetto interamente assorbita dalla pena detentiva) e dannosa sotto quello della prevenzione speciale (in quanto, stante l'attuale disciplina dell'art. 163 c.p., sulla sospensione condizionale della pena, la presenza della pena pecuniaria può determinare il superamento dei limiti di pena per la concedibilità di detto beneficio, e la necessità di eseguire la detenzione, anche in ipotesi in cui questa necessità risulti del tutto insussistente).

Parte II

CRITERI ORIENTATIVI PER LA FORMULAZIONE DELLE FATTISPECIE PENALI

Capo I
Criteri concernenti la forma esteriore della disposizione

1. I criteri orientativi concernenti la forma esteriore della disposizione possono essere suddivi in due categorie, a seconda che riguardino:

a) l'espressione verbale e sintattica della disposizione;

b) l'articolazione, distribuzione e collocazione delle disposizioni.

2. Alla prima categoria sono riconducibili tre indicazioni generali.

La prima indicazione generale consiste nell'ovvia raccomandazione di fare un uso linguisticamente corretto delle parole (1), soprattutto nell'ipotesi in cui siano impiegati od impiegabili termini «tecnici». S'intendono per tali non solo quelli oggetto di definizioni legislative o di uso legislativo consolidato, ma anche quelli di significato pacifico in dottrina e giurisprudenza.

È pertanto da evitare tanto l'uso di espressioni che, pur essendo dotate di un preciso significato tecnico, vengono invece utilizzate nella loro accezione «laica» (2), quanto, al contrario, l'uso di espressioni «laiche» — anche se spesso più sintetiche — quando esistono termini tecnici per designare lo stesso contenuto concettuale (3).

La seconda indicazione riguarda le cosiddette rubriche, premesse al testo degli articoli. È opportuno raccomandarne l'uso generalizzato in quanto esse possono consentire una più agevole e rapida individuazione delle disposizioni, facilitandone la ricerca soprattutto quando si tratti di provvedimenti legislativi composti di articoli numerosi e non raggruppati in «capi» o «sezioni» (v. infra, 3.2.).

È chiaro peraltro che i vantaggi che in questa direzione possono offrire le rubriche sono proporzionali alla loro capacità espressiva del contenuto dell'articolo al quale sono premesse (4).

La terza indicazione riguarda l'opportunità di formulare le disposizioni mediante «periodi» brevi e soprattutto senza la presenza di «incisi» o subordinate troppo numerose. D'altra parte, dovrebbe essere evitato quanto più possibile l'inserimento di più periodi nello stesso comma. Siffatta tecnica di formulazione dovrebbe essere riservata alle ipotesi di stretta interdipendenza tra contenuti normativi reciprocamente complementari.

3. La seconda categoria di criteri relativi alla forma esteriore delle disposizioni comprende le indicazioni concernenti la loro articolazione, distribuzione e collocazione.

3.1. È sempre più frequente l'eventualità di articoli composti da un elevato numero di commi. È questo un fenomeno da scoraggiare per l'indubbia difficoltà e disorientamento che produce nella ricerca della singola disposizione e per la connessa sensazione di disagevole dominio della materia.

In via preliminare, il raggruppamento di numerose disposizioni in un unico articolo presuppone una compiutezza logica e normativa della materia disciplinata.

In ogni caso, è raccomandabile che le disposizioni descriventi i comportamenti oggetto dei precetti penali, contenenti cioè le fattispecie incriminatrici, non siano affastellate con nugoli di disposizioni «accessorie» (es. circostanze, conseguenze sanzionatorie ulteriori, prescrizione, ecc.). Quando la regolamentazione relativa ad una determinata fattispecie criminosa venga ad impegnare numerose disposizioni, è opportuno articolare la disciplina in modo che almeno il precetto fondamentale, eventualmente insieme alle fattispecie circostanzianti, sia contenuto in un articolo a sé stante.

3.2. I correttivi prospettabili allorché si profili comunque l'eventualità di numerose disposizioni unitariamente raggruppabili in unico articolo tuttavia eccessi-

vamente prolisso, sono due. Quello, minimale, costituito dalla numerazione progressiva dei commi; quello, più radicale, di frazionare la regolamentazione in più articoli. Il primo accorgimento, ormai in via di generale accoglimento tra i criteri di redazione di atti normativi (5), non deve però favorire una più frequente rinuncia a ricorrere al secondo correttivo, costituito dal frazionamento in più articoli, che è invero soluzione particolarmente raccomandabile.

All'evidente rischio implicito in questa soluzione di una eccessiva «polverizzazione» della disciplina, si può rimediare mediante un'accorta utilizzazione delle rubriche premesse ai singoli articoli e degli intitolati di «Capi» o «Sezioni» corrispondenti a gruppi di articoli.

A quest'ultimo proposito giova ricordare che il «Capo» costituisce l'insostituibile unità di raggruppamento degli articoli, nel senso che da un lato la «Sezione» può essere utilizzata solo come unità di raggruppamento interna al «Capo», dall'altro il «Titolo» può essere utilizzato solo come unità di raggruppamento di «Capi».

3.3. Accorgimenti particolari sono raccomandabili nell'utilizzazione di norme definitorie. Esse possono essere correttamente inserite all'interno di un articolo contenente altre disposizioni alla duplice condizione che il testo dell'articolo non diventi eccessivamente prolisso e che vi sia la necessaria stretta pertinenza tra la norma definitoria e il restante contenuto normativo dell'articolo.

Diversamente, la collocazione delle norme definitorie deve obbedire al criterio della stretta contiguità rispetto alle disposizioni cui le prime si riferiscono. È altresì opportuno che nella rubrica dell'articolo che le contiene sia evidenziata la natura definitoria della norma ivi collocata.

3.4. In ogni caso deve essere evitato che norme destinate ad integrare la disciplina di determinati settori normativi siano introdotte con provvedimenti legislativi concernenti settori tutt'affatto diversi (c.d. norme «intruse» (6). La presenza della norma «intrusa» dovrebbe comunque essere quanto meno segnalata dalla rubrica dell'articolo che la contiene e dallo stesso titolo della legge.

3.5. L'ultima indicazione concerne l'ipotesi molto frequente in cui una organica disciplina extrapenale sia corredata di norme penali in funzione sanzionatoria e rafforzativa. In linea di principio, le disposizioni penali possono essere collocate distribuendole nel «corpo» dei vari articoli in cui sono formulati gli specifici precetti che le prime corredano di sanzione penale, ovvero possono essere raggruppate in uno o più articoli finali (c.d. clausole sanzionatorie finali) (7). Quest'ultima tecnica, però, richiede che si presti molta attenzione alla esattezza dei rinvii (interni alla stessa legge), evitando altresì «rinvii in blocco» (v. infra, par. 7.1) che implicano il rischio elevato di un appiattimento della risposta sanzionatoria per fatti sostanzialmente eterogenei e di diverso disvalore (8).

Capo II

Criteri concernenti l'individuazione del contenuto normativo

4. I criteri orientativi di carattere contenutistico sono diretti ad agevolare una formulazione delle disposizioni penali che consenta un soddisfacente individuazione del contenuto normativo. La loro inosservanza è all'origine dei più gravi inconvenienti nell'interpretazione e applicazione delle leggi, come l'impossibilità o difficoltà di «afferrare» il contenuto normativo, gli scoordinamenti, contraddizioni o antinomie tra norme o istituti tra di loro interferenti, le lacune di disciplina.

Purtroppo non esiste un univoco rapporto di effetto a causa — neppure sul piano puramente statistico — tra siffatti gravi inconvenienti e specifiche tecniche di formulazione del testo della disposizione. Così che sarebbe illusorio credere di eliminare radicalmente quegli inconvenienti formulando raccomandazioni sul non uso, o un diverso uso, di determinate tecniche di formulazione della disposizione.

Ed invero, come l'inafferrabilità del contenuto normativo può derivare da un mero errore nella formulazione verbale o sintattica della disposizione (9), così lo scoordinamento o contraddizione tra norme o istituti interferenti può derivare da un'incompleta ricognizione della preesistente e connessa disciplina (10), così come infine una lacuna può derivare da semplice dimenticanza (11).

Tuttavia, ciò non esclude che siano proponibili taluni criteri orientativi sufficientemente specifici e potenzialmente idonei a ridurre le difficoltà di interpretazione e applicazione delle norme penali.

5. Il primo criterio orientativo prospettabile è quello di evitare, nella formulazione della fattispecie penale, l'impiego di espressioni indeterminate.

Il legislatore penale ha il dovere di procedere al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è generalmente lecito e ciò che è penalmente illecito *(nullum crimen sine lege poenali scripta et stricta)*. Il principio di tassatività (o sufficiente determinatezza della fattispecie penale), pur non essendo espressamente sancito nella nostra Costituzione (a differenza che in altri Paesi), può ritenersi un implicito corollario dei principi di riserva di legge e di irretroattività posti dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione. La funzione garantista di questa disposizione costituzionale sarebbe infatti frustrata se, per la indeterminatezza della fattispecie, non fosse possibile stabilire a priori ciò che è vietato e ciò che è permesso.

L'indeterminatezza può verificarsi a causa di eccessiva onnicomprensività della realtà rappresentata ovvero di insufficiente capacità di rappresentare la realtà stessa.

Espressioni del primo tipo sono quelle caratterizzate da un grado di estensione tale da designare realtà tra loro profondamente diverse o addirittura eterogenee quanto a disvalore (12). Con la conseguenza di rendere necessarie operazioni interpretative dirette a meglio delimitare il contenuto normativo della disposizione senza però che siano offerte sufficienti indicazioni da parte del segno linguistico.

Espressioni del secondo tipo sono quelle che soffrono di una carenza di conoscenze relative alla realtà designata, così da impedirne una rigorosa concettualizzazione (13); ovvero quelle che mutuano espressioni linguistiche da linguaggi caratteristici di aree conoscitive in cui non sussistono analoghe esigenze di determinatezza come ad esempio linguaggi sociologici od economico-politici (14); oppure infine le espressioni valutative, anche di uso comune e corrente, allorché i parametri cui esse rimandano per l'individuazione della realtà rappresentata non presentino un sufficiente grado di uniformità o consolidamento (15).

5.1. Un caso non infrequente di indeterminatezza della fattispecie penale dipende dall'uso di espressioni «quantitative», quando il parametro al quale occorre riferirsi per accertare la sussistenza o meno dell'elemento quantitativo, non solo non è espresso dalla legge, ma non è neppure ricavabile in via di interpretazione, in particolare a causa della «estraneità» o «lontananza» tra l'elemento quantitativo medesimo e *ratio legis* (16). Così che, in sede applicativa, si apre la scelta tra più parametri di quantificazione tutti diversi. Si tratta dunque di ipotesi di legiferazione «apparente», che vanno evitate mediante determinazione legislativa dei parametri di quantificazione, peraltro da esprimere non necessariamente in forma numerica.

5.2. Uno strumento capace di attenuare le insufficienze di determinatezza è costituito dalle definizioni legislative, di cui hanno fatto uso taluni codici e progetti europei, Tuttavia, l'uso di definizioni deve essere assai cauto nella legislazione penale. Infatti, da un lato, essendo esse costituite di parole, non è escluso che riproducano motivi di ulteriori incertezze derivanti dalla necessità della loro interpretazione; dall'altro, rischiano di irrigidire eccessivamente una disciplina non suscettibile di analogia e — alla lunga — di introdurre elementi di eccessiva «formalizzazione» del linguaggio legislativo penale.

Tali definizioni possono rivelarsi invece opportune là dove il segno linguistico (da definire) designi un'estensione concettuale con un margine di incertezza così ampio da creare disorientamenti giurisprudenziali (17); oppure allorquando la realtà storico-sociale offra, più numerosi e rilevanti che per l'innanzi, casi di incerta qualificazione alla stregua della legge esistente, così da rendere necessaria una «presa di posizione» del legislatore al riguardo (18).

6. Particolare attenzione e cautela meritano i casi in cui si formuli un elenco di diverse previsioni (es.: più condotte criminose) raggruppate in un'unica disposizione (tecnica elencativa). In questi casi occorre chiedersi se la norma penale debba applicarsi tante volte quante sono le ipotesi concretamente realizzate o invece una sola volta, qualunque sia il numero di realizzazioni. Occorre cioè fornire chiari elementi all'interprete sul punto se l'elencazione riflette una pluralità di contenuti normativi autonomi (caso delle c.d. disposizioni a più norme) ovvero un unico contenuto normativo (caso delle c.d. norme a più fattispecie) (19).

Quando più previsioni sono contenute in una sola proposizione (20), l'elencazione va, di regola, intesa come espressione di norma a più fattispecie. Il problema rimane aperto, invece, quando le norme sono collocate in commi, lettere o numeri distinti. È opportuno, in quest'ultima ipotesi, che il legislatore adotti formulazioni idonee ad esprimere la propria volontà, come per esempio, l'utilizzazione di rubriche indicative della pluralità di norme ovvero l'impiego di articoli diversi.

6.1. All'interno delle elencazioni utilizzate per la formulazione di norme dal contenuto sostanzialmente unitario, occorre distinguere tra elencazioni tassative ed elencazioni esemplificative. L'elencazione tassativa non pone problemi di ordine applicativo, ma puo' creare il periodo di lacune (21). Pericolo tanto più elevato quanto più generica è la *ratio* che sorregge la formulazione dell'elenco e, quindi, più debole la sua forza unificante rispetto alla etorogeneità — sotto altri e prevalenti punti di vista — dei dati da inserire nell'elenco, che possono quindi più facilmente sfuggire alla percezione del legislatore. Pertanto, se dal punto di vista della correttezza tecnica di formulazione non esistono controindicazioni all'impiego della elencazione tassativa, tutttavia occorrerà che il legislatore valuti attentamente la completezza dell'elencazione stessa.

6.2. L'elencazione è esemplificativa quando l'interprete è autorizzato a ricavare il contenuto normativo mediante gli elementi inseriti nell'elenco, ma oltre di essi. Si tratta di tecnica di formulazione estremamente delicata, che può tuttavia rivelarsi corretta ed utile a condizione che sia utilizzata non in forma pura ma esplicativa. L'esemplificazione può dirsi «pura» quando il testo legislativo non contiene una espressione concettuale sintetica della realtà analiticamente ma incompletamente rappresentata dall'elencazione e, quindi, l'interprete è chiamato a individuarla autonomamente (22).

L'esemplificazione può dirsi «esplicativa» quando la disposizione contiene una espressione concettuale sintetica della realtà rappresentata dall'elencazione, così che quest'ultima costituisce un mezzo di ausilio per la migliore individuazione di un contenuto normativo già interamente espresso nella disposizione legislativa (23).

7. Molto frequentemente la formulazione di una norma avviene mediante il richiamo ad altre disposizioni, contenute nello stesso o in diverso atto normativo (rinvio c.d. interno nel primo caso e c.d. esterno nel secondo caso). Si tratta della tecnica di formulazione fonte delle

maggiori difficoltà ed inconvenienti in sede di individuazione dell'effettivo contenuto normativo della disposizione in tal modo formulata. Così che occorre la massima cautela da parte del legislatore, che, non potendone fare a meno, si accinga ad utilizzare una tale tecnica.

7.1. Giova innanzitutto segnalare alcune tecniche di rinvio particolarmente infelici, e quindi da evitare il più possibile:

a) rilevanti rischi per la corretta individuazione del contenuto normativo sono insiti nel c.d. rinvio generico: si fa richiamo un gruppo di norme complessivamente individuate, ma questa individuazione avviene a mezzo di espressioni non tecniche, e pertanto necessariamente imprecise (24). Occorre, invece, che le disposizioni richiamate siano indicate con i loro estremi;

b) le esigenze di disciplina possono rendere necessario il richiamo di un gruppo anche vasto di disposizioni normative (da individuarsi con modalità tecniche, e non genericamente, come si è detto): c.d. rinvio in blocco. Occorre, in questo caso, verificare se tale rinvio sia assolutamente necessario, ovvero se tra le numerose disposizioni richiamate individuabili quelle alle quali il rinvio va limitato. Gli inconvenienti del rinvio in blocco sono di duplice ordine. In primo luogo, con la tecnica del rinvio in blocco viene a soffrire l'«evidenza», la immediata conoscibilità della norma, che, soprattutto quando configura un precetto penale, dovrebbe avere come principale obiettivo la sua immediata comprensibilità. In secondo luogo, possono verificarsi inconvenienti sul piano della stessa ricostruzione della fattispecie penale. Il rinvio in blocco, infatti, non sempre seleziona tra le norme richiamate quelle che siano effettivamente, da un punto di vista meramente logico oppure anche valutativo, consentanee alla struttura o alla *ratio* della norma richiamante (25). Pertanto, in siffatti ipotesi, l'opera di selezione all'interno delle norme richiamate deve essere effettuata dall'interprete, risultando in pratica carente di contenuto significativo la clausola di rinvio in blocco utilizzata dalla norma richiamante.

Gli inconvenienti possono essere evitati individuando singolarmente per mezzo dei loro estremi le norme richiamate o addirittura riformulando interamente la fattispecie nella norma richiamante, ovvero possono essere attenuati più semplicemente utilizzando espressioni capaci di individuare con sufficiente esattezza le categorie di norme alle quali si intenda effettuare il richiamo;

c) occorre, infine, evitare il rinvio «a catena», che si ha quando si richiama una disposizione che, a sua volta, rinvia ad altra disposizione. Esso, anche se non impedisce necessariamente l'esatta individuazione del contenuto normativo, costringe l'interprete ad una defatigante «rincorsa» di disposizioni, in stridente contrasto con le esigenze di conoscibilità delle norme (26).

7.2. Al di là dei tipi di rinvio da evitare, occorre essere consapevoli che è la tecnica di rinvio in sé a presentare diversi inconvenienti, sul piano sia della conoscibilità della norma, sia della individuazione del contenuto normativo.

Sotto quest'ultimo aspetto, va tenuto presente che il rinvio ad altra disposizione non solo recepisce il testo della disposizione richiamata come esso risulta a seguito di tutte le eventuali successive modificazioni ed integrazioni intervenute antecedentemente alla disciplina che opera il rinvio, ma altresì, in linea di principio si adegua automaticamente alle modifiche che la disposizione richiamata subisca in epoca successiva (27). Di conseguenza, una fattispecie penale che sia descritta facendo rinvio ad altre disposizioni è suscettibile di variare imprevedibilmente in conseguenza delle modifiche che subisca la disposizione richiamata, le quali vengono normalmente operate in considerazione delle peculiari esigenze della disciplina d'origine, mentre non è facile che si tenga anche conto delle successive disposizioni che a quella disciplina hanno fatto rinvio.

Il rischio di adeguamenti automatici inconsapevoli che può subire, nel corso del tempo, la norma di rinvio induce a concludere, in linea generale, per l'inopportunità della tecnica di rinvio soprattutto nella descrizione degli elementi della fattispecie criminosa.

7.3. Le osservazioni fatte nel precedente paragrafo danno conto, altresì, della inutilità della formula con la quale il rinvio viene esteso alle «successive modificazioni» ed eventuali integrazioni dell'atto normativo richiamato *principaliter*. Caratteristica del rinvio è quella di richiamare la disciplina vigente come risultante appunto dalle modificazioni ed integrazioni successivamente intervenute.

Ma l'uso della formula qui considerata, tenendo a diventare di stile, oltre che inutile, può risultare errato o dannoso. Così ad esempio quando — nonostante il richiamo di stile alle successive modificazioni — queste ultime non vi siano state, oppure quando non tutte le «successive modificazioni» si rivelino coerenti e conciliabili con il testo, il sistema o lo spirito dello stesso atto normativo che le richiama (28). O infine, quando, pur esistendo delle successive modificazioni, il legislatore abbia casualmente omesso di richiamarle, perché in questo caso l'interprete potrebbe essere indotto a ritenere che il rinvio si limiti eccezionalmente ai contenuti normativi risultanti dal testo originario delle disposizioni richiamate.

L'eliminazione della formula di rinvio alle «successive modificazioni» non esclude la necessità di accertare, nel momento in cui si redige il rinvio, se la disposizione richiamata abbia o meno subito modifiche, sia per la ovvia consapevolezza sul disposto normativo che viene richiamato, sia per l'osservanza dell'art. 8 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, secondo cui «quando una legge

ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia trasmette, unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alla legge, al decreto o all'atto normativo» (29). È ovvio, infatti, che la *Gazzetta Ufficiale* debba pubblicare il testo della norma alla quale è operato il rinvio come risultante a seguito di tutte le modifiche intervenute sino all'approvazione della disposizione richiamante.

7.4. In materia penale, si suole distinguere il rinvio *quoad poenam* da quello *quoad factum*, i quali hanno conseguenze profondamente diverse. Nel contesto dell'invito a ridurre il più possibile il ricorso alla tecnica del rinvio, va sottolineata la necessità — qualora a questa tecnica si debba fare ricorso — di utilizzare espressioni capaci di indicare in modo univoco se il rinvio sia solo alla pena o anche al fatto e, in secondo luogo, che il legislatore faccia un uso consapevole di tali formule in vista degli effetti che intende perseguire (30).

Il rinvio *quoad poenam* può essere chiaramente formulato mediante la dizione: «è punito con la pena prevista dall'articolo ...». In siffatta ipotesi, peraltro, il rinvio è facilmente sostituibile con la indicazione diretta e completa della pena comminata con vantaggi di chiarezza e di certezza normativa, in quanto, come si è detto (par. 7.2), la fattispecie così formulata non viene a risentire di tutte le successive vicende legislative subite dall'articolo al quale si sarebbe fatto il richiamo.

Il rinvio *quoad factum* può essere formulato in modo chiaro con l'espressione: «... si applicano le disposizioni dell'articolo (o degli articoli) ...» (31). Siffatto tipo di rinvio comporta che la fattispecie configurata dalla disposizione che opera il rinvio deve essere integrata con quella richiamata; e questa integrazione è sovente fonte di incertezze interpretative (32). Esigenze di certezza consigliano, pertanto, di procedere ad una riformulazione del precetto, evitando anche in questo caso il ricorso alla tecnica del rinvio, pur se l'operazione è meno facile di quella consigliata in relazione al rinvio *quoad poenam*.

Una esigenza di semplificazione di redazione testuale può rendere opportuno il rinvio solo quando si tratta di estendere la complessiva disciplina (e non solo, quindi, quella della pena principale) dettata per una o più fattispecie ad altra figura criminosa rispetto alla quale essa si ritenga congruente. Fermo il presupposto di una compiuta ed autonoma formulazione del fatto tipico, a tale risultato si può giungere utilizzando una formula del tipo «si applicano le disposizioni degli articoli ...», con l'indicazione degli articoli in cui è contenuta la disciplina della fattispecie di riferimento; oppure più sinteticamente una formula del tipo «si osserva la disciplina stabilita per il reato previsto dall'articolo ...».

8. Considerazione a parte merita l'ipotesi in cui il rinvio venga effettuato non già ad una disposizione vigente, ma a disposizione di provvedimento futuro. In tal caso il rinvio è ovviamente ineliminabile.

Allorquando il rinvio è a norme future e di rango inferiore alla legge, il principio della riserva di legge in materia penale (art. 25, comma secondo, della Costituzione) impone che la fattispecie sia formulata in modo da escludere un contributo preponderante delle fonti subprimarie nella individuazione del contenuto normativo.

La Corte costituzionale — come noto — ha in proposito consolidato una giurisprudenza in base alla quale occorre e basta che sia contenuta in una fonte legislativa una «sufficiente specificazione dei presupposti, caratteri, contenuto e limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena» (33). Tale principio sembra adattarsi principalmente all'ipotesi in cui la norma penale rinvii ad un provvedimento amministrativo nel quale si concretizza di volta in volta il precetto. Ma si attaglia anche all'ipotesi in cui la norma penale intenda munire di sanzione indiscriminatamente — mediante un rinvio «in blocco» — tutti i precetti generali contenuti in una fonte regolamentare che detta norma richiama univocamente. Ciò sempre alla condizione naturalmente che anche i precetti regolamentari trovino «in una legge determinazioni sufficienti al soddisfacimento del principio di legalità» (34), come di solito dovrebbero trovare quando siano contenuti in un regolamento esecutivo.

Ipotesi diversa e difficilmente conciliabile col principio della riserva di legge, e quindi come tale da evitare, è quella in cui la legge nel determinare la sanzione lasci tuttavia alla fonte subordinata l'individuazione di quali tra le infrazioni regolamentari dovranno essere assoggettate a pena. Sicuramente inconciliabile con la riserva di legge in materia penale sarebbe, infine, la norma che, stabilita la specie della pena e i suoi limiti estremi, affidasse alla fonte regolamentare la scelta della misura edittale in rapporto ad ogni singola violazione sanzionata.

Simili preclusioni sono agevolmente ricavabili dal principio affermato dalla Corte costituzionale, in base al quale «le leggi dello Stato (....) non possono rimettere ad altre autorità di determinare in via normativa, a propria scelta, se sanzionare o no penalmente certe infrazioni, e se sanzionarle in una misura e con certe modalità, piuttosto che diversamente. La normazione sulle pene deve perciò, considerarsi propria ed esclusiva della legislazione statale, la quale non può mai abdicarvi, neppure per aspetti marginali» (35).

Note alla parte I:

(1) La circolare della Presidenza del Consiglio già richiamata nel testo, oltre a contenere i criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, detta — nell'ultima parte (par. 4) — i c.d. canoni modali di previsione dell'illecito amministrativo punitivo, e cioé alcune regole attinenti alla formulazione delle fattispecie di illecito amministrativo (ed alla determinazione della relativa sanzione). Queste regole vanno, integrate con quelle desumibili dalla seconda parte della presente circolare.

(2) Si tratta dell'ergastolo della reclusione e della multa, per i delitti, e dell'arresto e dell'ammenda per le contravvenzioni (art. 17 c.p.).

(3) L'art. 162 c.p. prevede il diritto dell'imputato ad ottenere la oblazione delle contravvenzioni punite con la sola ammenda; l'art. 162-*bis* c.p. (introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689) prevede la possibilità per il giudice, qualora non sussistano determinate condizioni ostative, di ammettere l'oblazione, e cioé l'estinzione mediante il pagamento di una somma di denaro, delle contravvenzioni punite con arresto o ammenda.

(4) L'ipotesi che un determinato delitto possa essere punito quando sia commesso (anziché con dolo) con colpa, deve essere prevista espressamente dalla legge (art. 42, secondo comma c.p.).

(5) Si possono ricordare, a mero titolo di esempio, diverse contravvenzioni del codice penale concernenti l'incolumità pubblica (art. 673 e seguenti): le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica e di igiene dell'attività lavorativa; le disposizioni sulla circolazione stradale; le disposizioni relative all'igiene degli alimenti; le disposizioni in tema di costruzione antisismiche, e così via.

(6) Sempre a titolo di esempio si possono citare le disposizioni in tema di stampa e stampati (articoli 662 e 664 c.p.), di attività commerciali, industriali, di pubblici spettacoli, di stranieri, e così via.

(7) Vedi ad es. gli articoli 665 (esercizi pubblici non autorizzati o vietati), 667 e 668 c.p. (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive).

(8) Vedi ad es. gli articoli 650, 651 e 652 c.p. (inosservanza di provvedimenti delle autorità).

(9) Vedi ad es. l'art. 731 c.p. (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

(10) Collegata con la punibilità della contravvenzione anche a titolo di colpa è la rilevanza riconosciuta nelle sole contravvenzioni ad una scusante particolare, la c.d. buona fede.

Si tratta di una scusante (frutto di una secolare elaborazione giurisprudenziale), la quale si risolve in pratica nella rilevanza attribuita ad errori di diritto incolpevoli, perché indotti da circostanze idonee a radicare nell'agente il positivo convincimento di tenere una condotta legittima (parere reso in qualsiasi forma dalla pubblica amministrazione interpellata dal privato; precedente assoluzione perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato; tolleranza protratta dalla pubblica amministrazione rispetto a comportamenti portati a sua conoscenza). Questo atteggiamento giurisprudenziale appare particolarmente plausibile quando l'intreccio di disposizioni normative su cui si innesta la norma incriminatrice, e ch'essa in varia guisa recepisce o presuppone, sia tale da imporre un congrua valutazione della loro effettiva conoscibilità in concreto da parte dell'agente. E fenomeni di questo tipo interessano costantemente sia le contravvenzioni di carattere preventivo-cautelare, sia quelle concernenti la disciplina di attività soggette ad un potere amministrativo.

Nessuna giustificazione potrebbe, invece, invocarsi per l'applicazione della c.d. buona fede ad ipotesi contravvenzionali connotate, rispetto ai delitti, soltanto in termini di minore gravità.

(11) Sono operanti, quindi anche nella scelta tra delitti e contravvenzioni, il principio di proporzione (tra gravità dell'illecito e trattamento sanzionatorio) ed il principio di sussidiarietà (che porta a preferire l'intervento sanzionatorio meno dannoso per l'autore dell'illecito purché esso sia sufficientemente efficace), i quali costituiscono i parametri fondamentali di scelta nell'opzione tra reato e violazione amministrativa (paragrafi 2 e 3 della circolare citata nella premessa e nella nota 1).

(12) Si ribadisce che le considerazioni esposte in questo e nel paragrafo successivo presuppongono che, per i due tipi di illecito ai quali si fa riferimento si sia già scartata la scelta del trattamento sanzionatorio costituito dall'illecito amministrativo.

(13) È quanto accade, ad es., per la fattispecie delittuosa dell'art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), in relazione alla quale è prevista anche la forma colposa, sia pure non perfettamente coordinata a quella dolosa (art. 451 c.p.).

(14) L'ipotesi indicata nel testo sembra ricorrere nell'art. 9, commi primo e secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in tema di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale: il comma primo punisce con l'arresto questa inosservanza, il comma secondo commina la reclusione quando la stessa inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno.

(15) Secondo l'art. 9 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 (Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale) «quando per il concorso di una o più circostanze la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pena ordinaria, ma a quella di specie diversa». Non è chiaro se il riferimento alla pena di specie diversa valga comunque, o soltanto nell'ipotesi in cui ricorra in concreto la circostanza che ne fonda l'applicazione. Nel primo caso il reato sarebbe da considerare sempre quale risulta dalla pena comminata in relazione alla circostanza; nel secondo caso, ciascuna ipotesi (quella base o quella circostanziata) conserverebbe la qualificazione sua propria in base alla pena prevista.

(16) Il concorso eterogeneo di circostanze si ha quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti. In tal caso il giudice effettua un giudizio di comparazione tra le stesse, dando prevalenza ed applicando le sole aggravanti e le sole attenuanti, ovvero considerando le une equivalenti alle altre ed irrogando pertanto la pena che avrebbe inflitto ove non si fossero state circostanze.

(17) V. l'art. 133-*bis* c.p., introdotto dall'art. 100 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale il giudice, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria, deve tener conto «anche delle condizioni economiche del reo» (comma primo). V. inoltre l'art. 133-*ter* c.p., pure introdotto dall'art. 100 della legge citata, in tema di pagamento rateale della multa o dell'ammenda.

(18) Cfr. gli articoli 102, 105, 107, 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(19) In tal senso l'art. 127 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha stabilito l'applicabilità dell'art. 162-*bis* ad una serie di contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda (in materia di disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; di inquinamento atmosferico; di impiego pacifico dell'energia nucleare; di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro).

(20) Cfr. art. 24, comma secondo, c.p.

Note alla parte II:

(1) L'art. 58, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si parla di «pena erogata», volendo evidentemente alludere alla «pena irrogata» dal giudice.

(2) Gli articoli 77 e seguenti sempre della legge 24 novembre 1981, n. 689, parlano di «applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato», mentre com'è noto nel linguaggio del c.p.p. la «richiesta» dell'imputato prende il nome di «istanza» (v. ad esempio articoli 80, 145, 305 e 372 c.p.p.).

(3) Un esempio di norma in cui il legislatore ha fatto uso di un termine «laico» in modo del tutto improprio rispetto al fenomeno giuridico che intendeva designare, con gravi conseguenze inoltre sul piano della certezza, è costituito dall'art. 26, comma primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento). Vi si legge infatti tra l'altro che «sono abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento». Orbene, la nozione di una «disciplina indiretta», soprattutto con riferimento alle norme penali incriminatrici, è del tutto estranea al fenomeno tecnico della sussumibilità o meno di un'ipotesi particolare (di inquinamento) in una fattispecie astratta.

(4) Di espressività evidentemente assai modesta sono le rubriche anteposte al testo degli articoli 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che suonano rispettivamente «Attività illecite» e — soprattutto — «Altre attività illecite».

(5) V. in questo senso il paragrafo 2.4 della circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1984 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 27 dicembre 1984), che espressamente suggerisce che «ogni ufficio ministeriale, quando redige il testo di un disegno di legge ovvero di uno schema di decreto legislativo o di regolamento, provveda a numerare i commi che compongono un articolo, secondo le modalità che risultano dai decreti-legge emanati nei tempi recenti».

(6) Si veda ad esempio l'art. 5 della legge 31 luglio 1984, n. 400, che fornisce una definizione legislativa — prima inesistente — di «circostanza ad effetto speciale», destinata a riflettersi sull'intera complessa disciplina delle circostanze, inserendo detta definizione tra «nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore».

Cfr. anche la legge 4 giugno 1985, n. 281 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio), il cui art. 25 sostituisce il secondo comma dell'art. 64 c.p.c. introducendo il reato di «colpa grave del consulente tecnico nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti».

(7) Singolare è che in una stessa legge, la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), siano usate entrambe le tecniche. Da un lato, infatti, le disposizioni penali, munite di un compiuto sistema sanzionatorio sono poste nell'art. 38 a chiusura della legge e con richiamo esplicito agli articoli precedenti per l'individuazione del precetto. Dall'altro, all'art. 33 la sanzione penale è prevista nel corpo della disposizione sanzionatoria, senza che peraltro vi fosse necessità di differenziare le due situazioni, poiché le sanzioni comminate dall'art. 33, comma dodicesimo, sono le stesse dell'art. 38, al quale in effeti il primo articolo rinvia.

(8) Rinvio «in blocco» si ha quando si prevede una identica sanzione per tutte le violazioni alle disposizioni di una determinata legge.

(9) Ad esempio, l'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), contiene un richiamo all'art. 17 della stessa legge, che appare privo di un senso e che deve piuttosto intendersi effettuato all'art. 16 sempre della stessa legge.

Anche l'art. 59, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando disciplina i precedenti ostativi alla sostituzione delle pene detentive brevi con le sanzioni sostitutive, contiene un riferimento al «fatto commesso nell'ultimo decennio», che è in sostanza ininterpretabile.

(10) Ancora la legge 24 novembre 1981, n. 689, non ha coordinato il nuovo art. 32-*bis* c.p., ove è prevista la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese senza indicazione della durata massima, con il nuovo art. 140 c.p. ove è stabilito che la pena accessoria provvisoriamente applicata — ivi compresa l'interdizione di cui all'art. 32-*bis* c.p. — «non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge».

(11) V. ad esempio l'art. 59, comma secondo, lettera *b)*, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove, tra le cause ostative alla irrogazione delle pene sostitutive è stata prevista l'ipotesi di colui al quale sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà, e non quella in cui sia stato revocato l'affidamento in prova al servizio sociale.

(12) V. ad esempio l'art. 323 c.p. (Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) che, non contenendo precisi criteri di delimitazione del reato, ha reso possibili interpretazioni divergenti sulle condotte in esso rientranti.

(13) Era questo il caso, ad esempio, del plagio (art. 603 c.p.), che parlava di «sottoposizione» di una persona al «potere» altrui, con conseguente «totale stato di soggezione», che la Corte costituzionale (sentenza 8 luglio 1981, n. 96) ha ritenuto incostituzionale per carenza di un «contenuto oggettivo e razionale».

(14) Era questo il caso dell'espressione «eversione dell'ordine democratico» usata nelle leggi antiterrorismo antecedenti alla legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale), che in effetti all'art. 11 ha provveduto a sostituire quella nozione con quella di «ordinamento costituzionale».

(15) A parte gli esempi forniti da concetti quali il «sentimento morale» o «l'ordine delle famiglie», si può ricordare il concetto di «manovre speculative» utilizzato nell'art. 501-*bis* c.p. (inserito con decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, convertito in legge 27 novembre 1976, n. 787) in una accezione ovviamente non tecnica e comune, dotata più che altro di un significato emotivo.

(16) Un esempio può essere costituito dalle indicazioni quantitative («area di piccola estensione», «limitata entità di volumi illegalmente realizzati», «limitate modifiche dei volumi esistenti») contenute nei recenti decreti di amnistia (art. 2, comma secondo, lettera *c)*, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744 e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413), per individuare le ipotesi criminose alle quali si estende la clemenza.

Nonostante incidano semplicemente sul *quantum* e non sull'*an* della punibilità, non paiono in perfetta armonia con l'esigenza di determinatezza le fattispecie circostanziate differenziate rispetto a quella base in termini esclusivamente quantitativi di minore o — soprattutto — maggiore gravità: v. ad esempio l'art. 4, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), (fatti «di lievi entità»); l'art. 116, comma primo, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizione sull'assegno bancario e sull'assegno circolare) («nei casi più gravi»).

(17) È il caso ad esempio della definizione legislativa del fatto di «lottizzazione abusiva», recentemente fornita dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive).

(18) È il famoso caso ad esempio della riconducibilità delle energie aventi valore economico nella nozione di «cosa mobile» (art. 624, comma secondo, c.p.).

(19) Nel caso di disposizione incriminatrice a più norme, la commissione di ciascuna delle condotte in essa previste dà luogo ad un reato, onde la realizzazione di più condotte concretizza un concorso di reati. Nell'ipotesi di norma a più fattispecie si ha, invece, un'unica norma incriminatrice, la quale è applicabile una sola volta sia in caso di realizzazione di una soltanto, sia in caso di violazione di tutte le fattispecie ivi previste, trattandosi di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato.

(20) Come, per esempio, nell'art. 635 c.p., in cui si elencano più condotte, costituenti diverse modalità del reato di danneggiamento.

(21) V. ad esempio gli elenchi contenuti nell'art. 47, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), concernente i reati esclusi dalle c.d. «misure alternative»; e nell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), concernente i reati esclusi dall'applicazione delle sanzioni sostitutive.

(22) V. in particolare l'art. 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), contenente un precetto peraltro oggi depenalizzato, ove è posto un obbligo di iscrizione in apposito registro a carico degli esercenti un lungo elenco di mestieri, chiuso dalla formula «mestieri analoghi». Similmente, l'art. 127 dello stesso regio decreto già citato elenca una serie di attività concernenti oggetti preziosi, chiudendo l'elencazione con la formula conclusiva «arti affini».

(23) A questa tecnica esemplificativa è riconducibile ad esempio la disposizione dell'art. 45 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), ove è detto che «sono considerate armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili».

Nonostante la sua ambigua formulazione, può essere considerato quale esempio della medesima tecnica di formulazione anche l'ultimo comma dell'art. 416-*bis* c.p., in quanto la formula apparentemente analogica ivi contenuta venga invece intesa come specificativa, o meglio chiarificatrice, della definizione sintetica contenuta nel comma terzo dello stesso articolo.

(24) Come esempio di rinvio generico può indicarsi la disposizione già citata nella nota 3, e cioè l'art. 26, comma primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), ove si dispone l'abrogazione espressa delle «norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento».

(25) V. ad esempio l'art. 20, comma primo, lettera *a)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), (nel testo modificato dall'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146), ove è punita «l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione».

V. altresì l'art. 2, comma ventiseiesimo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, ove con un doppio rinvio è stabilita la punibilità dei contribuenti che «nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti», cioè dalle varie norme costituenti il contenuto dell'art. 41 di detto decreto.

V. anche l'art. 16 del decreto ministeriale 30 maggio 1973 (Norme speciali tecniche per l'esportazione delle melanzane), che dispone: «Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864 ...». Orbene a parte l'evidente rinvio (interno) in blocco (su cui v. retro il par. 3.4) alle «trasgressioni del presente decreto», che è ricco di minutissime prescrizioni, il richiamato regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, conteneva originariamente ben quattro fattispecie penali, anche se in verità il rinvio si deve ritenere effettuato alla sanzione comminata per le violazioni delle disposizioni emanate in virtù dell'art. 3 del regio decreto-legge citato, il quale per l'appunto autorizza il Ministro all'emanazione della specifica disciplina tecnica.

(26) Esempio limite di rinvio a catena è quello contenuto nell'art. 6 del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795 (Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa), ove tra i requisiti per chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari è previsto quello «di cui all'art. 20, primo comma, lettera *a)*, punto 3), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'articolo 2, quattordicesimo comma, del decreto 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114».

(27) Estremamente significativa è la situazione risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 5 della legge 31 luglio 1984, n. 400, al terzo comma dell'art. 63 c.p., che si riferiva alle circostanze per le quali la «legge stabilisce una pena diversa o ne determina la misura in modo indipendente». Numerose altre disposizioni del codice penale si richiamano alle «circostanze indicate nel secondo capoverso dell'art. 63»: ma, essendo mutato ad opera del citato art. 5 della legge n. 400 del 1984 il contenuto di quel secondo capoverso, si pongono non semplici problemi interpretativi per armonizzare il nuovo contenuto della norma richiamata con quello delle norme richiamanti.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 1984, n. 292, ha avuto modo di sottolineare le incertezze cui può dare origine la formula del rinvio alle «successive modificazioni», dichiarandone nel caso specifico la incostituzionalità.

(29) La prassi applicativa della norma, in conformità della circolare della Presidenza del Consiglio già citata nella nota 5, ha esteso l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 839/1984 a tutte le disposizioni di rinvio, abbiano o meno esse le caratteristiche di «complessità» previste da detta norma.

(30) Così ad esempio l'art. 2, commi 27 e 30, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, sembra contenere, almeno stando alla lettera, un rinvio *quoad poenam* all'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516), senza però che vi sia un'esauriente descrizione del fatto («In caso di falsità ...»).

Per contro un rinvio *quoad factum* sembra contenuto ad esempio nell'art. 67 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico), nei confronti degli articoli 624 e 625 c.p. Tuttavia, data l'eterogeneità dei fatti ivi contemplati e soprattutto la completezza della descrizione della fattispecie ivi descritta, il rinvio deve ritenersi *quoad poenam*, con conseguente inapplicabilità ad esempio delle circostanze del furto.

(31) Significato equivoco hanno, invece, le formule «... è punito ai sensi dell'articolo ...», e «... è punito a norma dell'articolo ...», potendo esse indicare sia un rinvio *quoad poenam* che un rinvio *quoad factum*.

(32) V. ad esempio l'art. 28, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), ove la «condotta antisindacale» del datore di lavoro è punita «ai sensi dell'art. 650 del codice penale», suscitando così l'interrogativo se il requisito della «legalità» del provvedimento, previsto nella fattispecie di cui all'art. 650 c.p. faccia parte anche dell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 28 del c.d. statuto dei lavoratori.

V. altresì similmente l'art. 70, comma primo, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), ove un'omissione di attività informativa è punita «ai sensi dell'art. 328 del codice penale».

V. anche l'art. 93 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia), che, nel sanzionare gli articoli 38 e 65 dello stesso regio decreto-legge, attualmente richiama l'art. 2624 c.c. («a norma dell'articolo 2624 del codice civile ...»). Potendo a prima vista far credere che, essendo fra l'altro il codice civile *lex posterior*, l'ambito applicativo dell'art. 93 del regio decreto-legge citato sia stato ridotto alle sole violazioni dell'art. 38 del regio decreto-legge citato, che in effetti sono le uniche cui a sua volta si riferisce l'art. 2624 c.c.

(33) Per una recente conferma di tale orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale v. la sentenza 10 giugno 1982, n. 108.

(34) In tal senso, la sentenza 5 marzo 1975, n. 58, che in effetti riguardava l'art. 1164 del codice della navigazione, ove è punita — tra l'altro — l'inosservanza delle disposizioni di regolamento «relativamente all'uso del demanio marittimo e aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna».

(35) Così testualmente la sentenza 17 marzo 1966, n. 26.

86A1789

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Milano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 agosto 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Milano;

Visto il decreto ministeriale in data 5 dicembre 1985 modificato parzialmente con successivo decreto del 5 febbraio 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1986, con il quale si da atto dell'avvenuta rinuncia al concorso in premessa del candidato dott. Luciano Maiorano;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di 1ª/*A* vacante nel comune di Milano, nell'ordine appresso indicato:

1)	Di Stilo Rocco Orlando	punti	184,000	su 186
2)	Centonze Gaspare	»	172,380	»
3)	D'Ancona Antonio	»	170,500	»
4)	Pazzaglia Mario	»	168,116	»
5)	Antinori Giovanni	»	162,660	»
6)	Mazzella Claudio	»	162,605	»
7)	Mangiaterra Giuseppe	»	161,113	»
8)	Fiorentin Antonio	»	159,340	»
9)	La Rocca Pietro	»	158,394	»
10)	Giglio Francesco	»	158,192	»
11)	Circosta Lorenzo	»	157,000	»
12)	Zaccardi Leonzio	»	154,000	»
13)	Zoia Mario	»	152,080	»
14)	Avolio Raffaele	»	150,844	»
15)	Pecora Vito	»	150,841	»
16)	Visone Aniello	»	150,347	»
17)	Lauria Rocco	»	150,156	»
18)	Sevieri Ezio	»	148,828	»
19)	Gotelli Giorgio	»	148,725	»
20)	Zarcone Vincenzo	»	147,881	»
21)	Melandri Eligio	»	147,069	»
22)	Matarese Francesco	»	144,411	»
23)	Carusi Agostino	»	143,793	»
24)	Pianalto Gelindo	»	143,523	»
25)	Cerutti Gianfranco	»	142,892	»
26)	Serraglio Giovanni	»	142,523	»
27)	Amorese Arturo	»	142,241	»
28)	Cavaliere Adriana	»	141,848	»
29)	Frisullo Vincenzo	»	141,502	»
30)	Porcile Luciano	»	140,780	»
31)	Piceno Emerico	»	140,709	»
32)	Caruso Antonio	»	140,330	»
33)	Boianelli Fernando	»	140,027	»
34)	Fonte Eliseo	»	138,773	»
35)	De Martino Salvatore	»	138,003	»
36)	Compagnucci Carlo Filippo	»	137,909	»
37)	Scarrocchia Geminiano	»	137,638	»
38)	Bossi Giuseppe	punti	137,367	su 186
39)	Agnoli Mario	»	136,379	»
40)	Sorge Giuseppe	»	135,667	»
41)	Mongiovi Michele	»	135,436	»
42)	Bova Antonino	»	134,950	»
43)	Rodighiero Renato	»	132,900	»
44)	Mele Leonardo	»	132,657	»
45)	Battista Vitantonio	»	132,532	»
46)	Fabbro Raffaello	»	131,150	»
47)	Sajeva Giuseppe	»	129,141	»
48)	Trabella Teresio	»	127,984	»
49)	Spagnolo Calogero	»	122,145	»
50)	Paternoster Giovanni	»	112,332	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A1793

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Saronno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 agosto 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Saronno;

Visto il decreto ministeriale in data 5 dicembre 1985, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Saronno, nell'ordine appresso indicato:

1)	Recchia Ezio	punti	132,944	su 174
2)	Di Gregorio Filippo	»	131,755	»
3)	Di Leo Accursio	»	130,978	»
4)	Maroni Antonio	»	127,482	»
5)	Gobbi Aldo	»	126,378	»
6)	Baldini Ettore	»	123,173	»
7)	Pianeselli Lamberto	»	123,148	»
8)	Faillace Peppino	»	122,510	»
9)	Scherillo Antonio	»	121,793	»
10)	Torella Michele	»	121,606	»
11)	Sajeva Giuseppe	»	121,141	»
12)	Persegati Umberto	»	120,305	»
13)	Giraldo Mario	»	120,090	»
14)	Campagnari Gustavo	»	119,713	»
15)	Mingolla Aldo	»	119,474	»
16)	Sensi Fernando	»	118,867	»
17)	Franco Vincenzo	»	118,310	»
18)	Zaffuto Paolo	»	117,895	»
19)	Patriarca Mario	»	117,020	»
20)	Bafundi Arturo	»	116,498	»
21)	Panebianco Antonio	»	116,249	»
22)	Minello Elio	»	116,072	»
23)	Lo Savio Giovanni	»	115,790	»
24)	Liotti Francesco	»	115,716	»
25)	Rizzo Antonio	»	115,655	»

26) Quintino Carlo	punti	115,615	su 174
27) Donato Antonino	»	115,605	»
28) La Salandra Domenico	»	115,471	»
29) La Placa Vittorio	»	115,355	»
30) Cavallucci Romolo	»	115,080	»
31) Matassa Lidio	»	114,715	»
32) Coniglione Sebastiano	»	114,561	»
33) Calasso Mario	»	114,503	»
34) Ugolotti Enrico	»	114,101	»
35) Paramatti Giovanni	»	113,719	»
36) Longo Libero Benito	»	113,408	»
37) Franco Nicolò	»	113,125	»
38) Bisso Luigi	»	113.033	»
39) Santoro Domenico	»	113,024	»
40) Barbara Francesco	»	113,000	»
41) Velardita Francesco	»	112.608	»
42) Brocato Salvatore	»	112,272	»
43) Pavonelli Giuseppe	»	111,588	»
44) Barletta Cosimo	»	111,570	»
45) Mancini Lucio	»	111,556	»
46) Nitti Nicola	»	110,625	»
47) Napoli Ettore	»	110.616	»
48) Maggio Vincenzo	»	110,591	»
49) Orefice Antonino	»	108,002	»
50) Mastinu Antonio	»	105,324	»
51) Nardone Luigi	»	104,857	»
52) Pesce Vito Stefano	»	104,388	»
53) Bigoni Riccardo	»	102,978	»
54) Schiesaro Gianfranco	»	101,844	»
55) Maiorano Italo	»	100,971	»
56) Ardissone Carlo	»	100.366	»
57) Re Giovanni	»	100,196	»
58) Lenzetti Riccardo	»	98,833	»
59) Andresini Vito	»	98.171	»
60) Belloni Mario	»	97,243	»
61) Flora Giuseppe	»	93,191	»
62) Morlacco Vincenzo	»	92,767	»
63) Ciocca Orlando	»	77,783	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A1792

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio del personale degli uffici principali, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, aventi sede in Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 del 15 ottobre 1985, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1982, n. 4756, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1985, registro n. 21, foglio n. 216, firmato Piccinni, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei dal concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova del personale degli uffici principali, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 23 novembre 1981, n. 4237, da conferire nella Toscana.

86A1635

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria - caposala, presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria - caposala, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in San Daniele del Friuli (Udine).

86A1859

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

un posto di veterinario coadiutore per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di primario ospedaliero per l'area funzionale di medicina - disciplina di pneumologia;
due posti di operatore professionale coordinatore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

86A1835

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 48

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 48, a:

due posti di operatore professionale collaboratore tecnico di laboratorio medico;
un posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile del servizio economico-finanziario;
un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia medica;
un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cossato (Vercelli).

86A1836

Concorso ad un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 69

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 69.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

86A1818

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 70

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, del ruolo sanitario - profilo professionale: medici, presso l'unità sanitaria locale n. 70, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale;
un posto di primario ospedaliero di ortopedia traumatologia;
due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale patrimoniale legale dell'U.S.L. in Alessandria.

86A1853

Revoca del concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 70.

E revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 70, ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali (di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1986).

86A1852

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di chimico collaboratore;
ventuno posti di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
tre posti di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;
un posto di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore - ostetrica;
due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bergamo.

86A1812

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di primario chirurgo presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Genova Ponente.

86A1839

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

venti posti per la posizione funzionale di operatore professionale coordinatore del profilo professionale di operatori professionali di prima categoria - caposala;
otto posti di personale con funzioni di riabilitazione del profilo professionale di operatori professionali di prima categoria collaboratore - terapisti della riabilitazione;
dodici posti di personale del ruolo sanitario del profilo professionale tecnico - sanitario di prima categoria collaboratore - posizione funzionale tecnico di radiologia.

Il termine per presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

86A1832

REGIONE VENETO

Concorsi pubblici e riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumològia (per la divisione di lungodegenza riabilitativa);
un posto di assistente medico di psichiatria assegnato alle divisioni residuali psichiatriche;
un posto di vice direttore amministrativo dell'ufficio di segreteria;
un posto di collaboratore coordinatore del settore affari generali;
un posto di collaboratore coordinatore del settore economico-finanziario.

Sono inoltre indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dell'art. 37 della legge regionale n. 50/1983 per la copertura di dodici posti di aiuto corresponsabile ospedaliero nelle seguenti discipline:

tre posti di medicina generale (due per la divisione di Feltre e uno per la divisione di Lamon);
un posto di chirurgia generale;
un posto di pediatria;
un posto di ostretricia-ginecologia;
un posto di neurologia;
un posto di oculistica;
un posto di radiologia;
un posto di anestesia e rianimazione;
un posto di emodialisi;
un posto di accettazione e pronto soccorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Feltre (Belluno).

86A1840

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - servizio di laboratorio analisi, presso lo stabilimento ospedaliero di Monselice;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - divisione di chirurgia generale, presso lo stabilimento ospedaliero di Conselve.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

86A1867

Concorso ad un posto di assistente tecnico - ruolo tecnico (ispettore d'igiene) presso l'unità sanitaria locale n. 26

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico - ruolo tecnico (ispettore d'igiene), presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi dalle ore 11 alle ore 13 alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Villa Spinola di Bussolengo (Verona).

86A1830

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di radiologia - disciplina: radiologia - area funzionale di medicina - ruolo sanitario;
un posto di assistente medico per il servizio di cardiologia - disciplina: cardiologia - area funzionale di medicina - ruolo sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

86A1842

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di personale vigilanza ed ispezione - operatore professionale prima categoria - collaboratore geometra;
un posto di personale vigilanza ed ispezione - operatore professionale prima categoria - collaboratore perito agrario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Langhirano (Parma).

86A1843

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio laboratorio analisi presso l'unità sanitaria locale n. 24

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico a tempo pieno del servizio laboratorio analisi, presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Budrio (Bologna).

86A1813

Selezione pubblica ad un posto di operatore tecnico centralinista con funzioni di portineria e custodia presso l'unità sanitaria locale n. 29.

È indetta una pubblica selezione, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico centralinista con funzioni di portineria e custodia presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A1815

Concorso ad un posto di operatore tecnico falegname presso l'unità sanitaria locale n. 34

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico falegname presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Copparo (Ferrara).

86A1846

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di psicologo coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 30

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Siena.

86A1817

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

tre posti di collaboratore amministrativo;
un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala, presso il servizio di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - ufficio personale dell'U.S.L. in Atri (Teramo).

86A1838

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia (con finalizzazione al pronto soccorso) - ruolo sanitario - profilo professionale medici - posizione funzionale assistente (a tempo pieno), presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Urbino (Pesaro).

86A1845

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale di Macerata dell'unità sanitaria locale n. 15

È indetto pubblico concorso, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 207/85, ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale di Macerata dell'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti; scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Macerata.

86A1841

REGIONE MOLISE

Concorso a quattro posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e del personale (ufficio del personale) dell'U.S.L. in Agnone (Isernia).

861811

REGIONE PUGLIA

Concorso a cinque posti di operatore professionale coordinatore presso l'unità sanitaria locale FG/7

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore professionale coordinatore presso l'unità sanitaria locale FG/7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Troia (Foggia).

86A1850

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Praia a Mare (Cosenza).

86A1816

Concorso ad un posto di terapista della riabilitazione presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Castrovillari (Cosenza).

86A1855

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di ispettore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (a tempo pieno);
diciassette posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;
cinque posti di assistente sociale collaboratore;
nove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Vibo Valentia (Catanzaro).

86A1814

REGIONE SARDEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di autista automezzi;
un posto di vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono stati modificati anche i requisiti specifici di ammissione al concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ozieri (Sassari).

86A1831

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione per il primo omonimo servizio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

86A1856

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aggiunto operatore C.E.E.D. (di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 22 marzo 1985);
un posto di analista collaboratore (di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1985);
tre posti di portiere;
un posto di guardiano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

86A1834

Revoca di concorsi pubblici a posti di personale di varie qualifiche

Sono revocati i pubblici concorsi ad un posto di guardiano (di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 22 marzo 1985) e ad un posto di sterilizzatore (di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1985).

Per informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

86A1833

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63, recante: «Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1986)

Nell'art. 1, comma 4, del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: «... della tabella *B* ...» leggasi: «... della *predetta* tabella *B* ...».

86A1982

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221